

Savigliano, 16/01/2023

Prot. n. 02/2023

COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI: DIMENTICARE L'OBBLIGO PUO' COSTARE FINO A 1250 EURO!

In caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, l'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 prevede in capo all'impresa utilizzatrice l'obbligo di comunicare annualmente alle associazioni sindacali:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione conclusi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Non è invece richiesto di indicare i nominativi dei lavoratori somministrati.

DESTINATARI DELL'INFORMATIVA

L'informativa può essere indirizzata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

TERMINE PER L'INVIO

Il termine per l'invio della comunicazione periodica relativa all'anno 2022 (periodo 01 gennaio – 31 dicembre) è fissato al **31 gennaio 2023**.

SANZIONI

In caso di inadempienza è prevista una **sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro** (art. 40, comma 2, D.Lgs 81/2015).